



SIULP *fi@sh*
COLLEGAMENTO
www.siulp.it - nazionale@siulp.it

del 26 maggio 2018

Integrazioni correttive del D. L.vo 95 del 29.05.2017. Ipotesi di modifiche per sopperire alle carenze nelle qualifiche apicali del ruolo degli Ispettori

Riportiamo il testo della lettera inviata al Dottor Antonino BELLA, Responsabile della Struttura di Missione per l'Attuazione della Revisione dei Ruoli del Personale della Polizia di Stato

La presente fa seguito ed integra le precedenti segnalazioni sempre concernenti l'oggetto.

L'organico del ruolo degli Ispettori, come già abbiamo avuto modo di segnalare in più circostanze, è stato sostanzialmente falciato da una serie di discutibili scelte dell'Amministrazione. Il blocco del turn over, risultato di anni di mancata indizione di procedure concorsuali, ha avuto molteplici ripercussioni sul personale di questo ruolo.

La prima delle quali è la mancata copertura di migliaia di posizioni professionali qualificate, con conseguente diminuzione del reddito medio individuale e della retribuzione media di amministrazione. Il che significa, in parole semplici, una minore attribuzione di risorse in sede di ripartizione dei fondi disponibili per le varie forze, di polizia e militari, che compongono il Comparto Sicurezza.

Non può essere trascurata nemmeno la preoccupante conformazione della piramide anagrafica degli operatori appartenenti al ruolo degli Ispettori, tutta sbilanciata verso il limite di età ordinamentale.

Non è questa la sede per ricercare le responsabilità - che pure non sarebbero difficili da individuare - provocate da questa deplorabile inerzia. Riteniamo piuttosto doveroso esplorare la percorribilità di rimedi che possano riequilibrare il precario assetto con il quale ci troviamo a doverci confrontare.

A partire dalla ricerca di soluzioni utili a colmare, per quanto sarà possibile, i vuoti nelle qualifiche intermedie ed apicali del ruolo degli Ispettori al fine di ristorare il reddito individuale dei colleghi e la funzionalità dell'Amministrazione.

Si stima infatti che nei prossimi 10 anni saranno collocati in quiescenza pressoché tutti gli odierni Sostituti Commissari, buona parte dei quali sono peraltro di recente transitati nel Ruolo Direttivo ad Esaurimento. E la stessa proiezione può essere fatta anche per gli Ispettori Superiori e gran parte degli Ispettori Capo.

In sintesi tra pochi anni l'intero ruolo sarà praticamente appiattito sulle qualifiche inferiori. Situazione ben diversa da quella che si registra nelle altre Forze di Polizia, in cui una assai più accorta e lungimirante gestione delle procedure di assunzione e di progressione interna ha armonizzato la distribuzione del personale nelle varie qualifiche.

La nostra proposta è allora quella di intervenire con dei correttivi che possano rendere la struttura del ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato omogenea a quella delle amministrazioni consorelle. E dunque, in buona sostanza, l'idea è di prevedere almeno per l'intera durata della fase transitoria procedure che consentano il passaggio alle qualifiche superiori riducendo i tempi di permanenza.

In questa prospettiva è a nostro avviso pregiudiziale la retrodatazione della decorrenza giuridica degli ultimi immessi in ruolo, ovvero i colleghi già frequentatori del IX corso di formazione. Sul punto riponiamo il massimo affidamento sulle rassicurazioni che il Signor Capo della Polizia ha offerto proprio nel corso del suo recente intervento in occasione dei lavori del nostro congresso nazionale. Segno che l'Amministrazione ha maturato sul punto la consapevolezza delle potenziali distorsioni che deriverebbero da una rigida applicazione dell'odierno tessuto normativo. Con riferimento alle quali crediamo basti qui richiamare quanto già abbiamo avuto modo di rappresentare nelle innumerevoli precedenti sollecitazioni.

Una volta consolidate le fondamenta del ruolo, il riempimento dei vuoti nelle rispettive qualifiche superiori dovrebbe avvenire in deroga ai tempi attuali di permanenza, anche attraverso specifici concorsi qualora sia necessario armonizzarsi con le altre Forze di polizia e Forze armate.

Questo permetterebbe di sanare innanzitutto la sperequazione patita dagli Ispettori Superiori ante riordino con anzianità inferiore agli 8 anni previsti con il nuovo provvedimento per l'accesso alla qualifica di Sostituto

Commissario (in passato era solo una denominazione e quindi l'Ispettore Superiore risultava essere la qualifica apicale del ruolo mentre la denominazione stabiliva la gerarchia all'interno della stessa qualifica), e quella degli Ispettori Capo – già frequentatori - del VII e VIII corso, ai quali pure il Capo della Polizia aveva dedicato una specifica riflessione nella richiamata allocuzione. E così, in concreto, consentendo a quanti non avessero superato il recente concorso di accedere, con procedure semplificate, alla qualifica di Ispettore Superiore, prevedendo poi per quelli che invece il concorso lo avessero vinto, e fossero quindi nel frattempo divenuti Ispettori Superiori, di concorrere immediatamente per la qualifica di Sostituto Commissario.

Ovviamente questa opzione non potrebbe che riguardare anche tutti gli odierni Ispettori Superiori post riordino, mortificati dall'impossibilità di vedersi riconoscere la considerevole anzianità si servizio maturata nella qualifica di Ispettore Capo.

La poco allettante alternativa a siffatta soluzione sarebbe quella di assistere impotenti alla desolante desertificazione delle qualifiche di Ispettore Superiore e Sostituto Commissario. Per questo non abbiamo intenzione di rassegnarci a quella che consideriamo una disarmante prospettiva che oltre a penalizzare il personale, mina anche la funzionalità dell'Amministrazione attesi i compiti da direttivi che sono stati previsti per le suddette qualifiche.

Infine, mutatis mutandis, tali correttivi consentirebbero anche ai giovani Ispettori, sempre nell'ambito della fase transitoria e armonicamente al traslare delle altre qualifiche verso quelle apicali di Sostituto Commissario e Ispettore Superiore, di poter raggiungere la qualifica di Ispettore Capo al fine di delineare una piramide del ruolo armonica e funzionale rispetto i delicati compiti attribuiti a queste figure professionali.

Si deve invero osservare che quanto qui proposto non realizzerebbe alcun disallineamento con gli omologhi ruoli e qualifiche delle altre forze di polizia. Nulla vieta di immaginare l'applicazione di questa deroga anche agli Ispettori di Carabinieri, Finanza e Polizia Penitenziaria compatibilmente ai limiti di organico delle singole Forze.

Quanto appena evidenziato dimostra come accorciare le permanenze nelle qualifiche del ruolo degli ispettori altro non significherebbe se non restituire ai colleghi interessati chance sino ad ora ingiustamente negate, di cui altri hanno invece potuto beneficiare solo perché vestivano una diversa uniforme, garantendo la funzionalità dell'Amministrazione che, diversamente e nonostante il recente riordino, mostrerebbe gravi deficit di efficienza ed efficacia attesa l'assenza dei protagonisti chiamati ad attuare la mission istituzionale.

Solo per completezza espositiva crediamo di dover richiamare le ricadute retributive e previdenziali di cui potrebbero approfittare migliaia di colleghi che, diversamente potrebbero individuare in altre sedi l'unica soluzione per il danno subito a livello previdenziale.

Da ultimo è appena il caso di osservare che non sarebbero necessari stanziamenti aggiuntivi, perché tutto ciò avverrebbe nel rispetto delle dotazioni del ruolo degli Ispettori previste dal recente Riordino.

Confidiamo quindi che la nostra proposta possa essere apprezzata auspicando formalmente un quanto più prossimo momento di confronto nel corso del quale ci riserviamo di definirne i dettagli.

Nel ringraziarla per la cortese attenzione, cordialissimi saluti.

IX Corso formazione Vice Ispettori- assegnazione fine corso

Riportiamo il testo della risposta dell'Ufficio Relazioni Sindacali dello scorso 24 maggio in risposta alla nostra richiesta di intervento (vedasi Flash n. 7 del 2018) e alla precedente risposta del 21 marzo (vedasi Flash 13 del 2018).

In riferimento alla nota sopra indicata, inviata al Sig. Capo della Polizia, e facendo seguito a precorsa corrispondenza di questo Ufficio del 21 marzo u.s., n. 555/RS/01/67/2/001368 si comunicano le ulteriori notizie assunte sull'argomento dalla Direzione Centrale per le Risorse Umane.

Le modalità di assegnazione dei vincitori del concorso interno per la nomina alla qualifica di vice ispettore si sono basate sulla conformità a quanto statuito dall'art. 11, comma 12, del bando di concorso secondo cui doveva essere data "precedenza assoluta, fino ad esaurimento dei posti previsti in ogni provincia, a coloro che indichino come prima provincia di preferenza quella di provenienza, tenuto sempre conto della graduatoria finale del concorso".

Successivamente si è proceduto ad assegnare ai vincitori che non sono rientrati nella valutazione descritta, la sede in ordine di preferenza manifestata, fino ad esaurimento dei posti. Tale procedura ha comportato che 173 dipendenti sono risultati "perdenti sede", motivo per il quale sono stati assegnati o in una delle 10 province dagli stessi indicate, oppure in una provincia non richiesta.

E' stato evidenziato, infine, l'impegno già manifestato da parte dell'Amministrazione di valutare con "particolare attenzione" le istanze di riavvicinamento dei vice ispettori del IX Corso perdenti sede, in un tempo ragionevolmente breve e, comunque, prima del termine delle procedure concorsuali previste dalla legge sul riordino delle carriere.

FESI 2018 - Riunione propedeutica

Lo scorso 22 maggio, presso la sala Planisfero di via Panisperna in Roma, il SIULP e le altre OO.SS., hanno incontrato una delegazione del Dipartimento della Pubblica Sicurezza guidata dal Direttore dell'Ufficio Relazioni Sindacali, Vice Prefetto Maria De Bartolomeis, per anticipare il confronto sulla negoziazione del Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali relativi all'anno 2018.

Preliminarmente l'Amministrazione ha confermato che il testo dell'accordo riguardante il FESI 2017, sottoscritto lo scorso 15 maggio, è stato trasmesso dal TEP al Ministero della Funzione Pubblica e al MEF per il perfezionamento dell'iter amministrativo, il quale, salvo incagli burocratici, dovrebbe essere corrisposto nel prossimo mese di luglio.

Sul tavolo del confronto, il SIULP ha preliminarmente invitato l'Amministrazione a predisporre una circolare ricognitiva finalizzata alla verifica e alla effettiva consistenza degli istituti in discussione. E' stato chiesto di conoscere, in particolare:

- il dato relativo alla reperibilità e agli interventi su chiamata;
- il monitoraggio attinente l'indennità forfettaria sostitutiva del cambio turno per i Reparti Mobili. Nello specifico, è stata sollecitata la corretta applicazione della norma senza interpretazioni restrittive operate da singoli uffici.

Riguardo le eccedenze registratesi in merito al cambio turno, al fine di valutare la reale incidenza sul FESI ed evitare la penalizzazione sulla produttività collettiva, è stato chiesto di conoscere le improvvise e improrogabili esigenze di servizio che hanno costretto l'Amministrazione a ricorrere a tale istituto.

E' stato ribadito, in ultimo, la necessità e l'urgenza di predisporre una circolare conoscitiva dei dati da inviare a tutti gli uffici territoriali, con la quale, oltre alla richiesta dei dati necessari al tavolo di confronto, si ribadisca ai Dirigenti territoriali che la previsione di servizi in difformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali determina la responsabilità personale di chi dispone questi servizi oltre i limiti previsti.

Per la prossima riunione, da calendarizzare al più presto, il SIULP ha sollecitato l'Amministrazione a verificare l'effettività delle risorse economiche disponibili per il fondo relativo all'anno 2018, affinché si possa dimensionare e valutare la parte normativa a quella finanziaria.

Pagamento indennità autostradale e ferroviaria

La Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio Tep e Spese V arie – ha comunicato che sta provvedendo ad autorizzare i pagamenti dell'indennità autostradale e ferroviaria come di seguito indicato:

- indennità autostradale: periodo luglio-dicembre 2016
- indennità ferroviaria: periodo febbraio-ottobre 2017.

Tali competenze verranno inserite nel cedolino di giugno 2018.

Arretrati incrementi stipendiali: data di esigibilità 28 maggio 2018

Lunedì 28 maggio è la data di esigibilità per l'accreditamento degli arretrati derivanti dagli incrementi previsti dal nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) del comparto Istruzione e Ricerca e dai provvedimenti di concertazione e dagli accordi sindacali del comparto Difesa e Sicurezza per il periodo da gennaio 2016 a maggio 2018.

Si ricorda che l'effettiva disponibilità delle somme sui conti correnti può avvenire nell'arco dell'intera giornata, in relazione alle diverse modalità operative degli istituti bancari.

fonte NoiPa

Trattamento economico allievi vice ispettori vincitori del concorso interno a 1400 posti da vice ispettore

Il TAR del Lazio, Sezione Prima Quater, con la Sentenza 05532/2018 pronunciata nella camera di consiglio del giorno 15 maggio 2018, ha definito uno dei ricorsi relativi alla controversa questione del trattamento economico corrisposto durante il corso ai vincitori dell'ultimo concorso interno a 1400 posti da Vice Ispettore. La questione approdata al contenzioso, trae origine dal ricorso proposto da alcuni vincitori del concorso interno, per titoli ed esami, per l'accesso al 9° corso di formazione per la nomina alla qualifica di Vice Ispettore, indetto con decreto del 23 settembre 2013.

I ricorrenti, hanno impugnato la nota del Servizio Dirigenti Direttivi ed Ispettori del Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno in data 1 agosto 2017, nella parte in cui ha disposto che il personale della Polizia di Stato risultato vincitore/idoneo del suddetto concorso interno è posto in aspettativa speciale ex art. 28 L. 668/1986, con il trattamento economico più favorevole come previsto dall'art. 59 L. 121/1981, per tutta la durata del corso, della durata di 6 mesi, iniziato in data 12 settembre 2017, chiedendo

l'accertamento del loro diritto a percepire il trattamento economico di missione di cui all'art. 1 L. 100/1987, nonché l'indennità di trasferimento di cui all' art. 1 L. 86/2001.

Occorre premettere che nel decreto di indizione della procedura concorsuale del 24 settembre 2013 nulla veniva stabilito in merito al trattamento economico riservato al personale dipendente vincitore del concorso, pur evincendosi che i partecipanti al corso sarebbero potuti essere assegnati ad una sede diversa da quella di provenienza.

Soltanto con l'impugnata nota ministeriale del 1 agosto 2017, il competente Servizio del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero comunicava che i dipendenti, per tutta la durata del corso, sarebbero stati posti in aspettativa speciale ex art. 28 L. 668/1986, con il trattamento economico più favorevole come previsto dall'art. 59 L. 121/1981 disponendo, per ciascuno dei ricorrenti, l'assegnazione ad una sede di servizio diversa rispetto a quella di provenienza, tuttavia senza prevedere né un trattamento economico di missione durante lo svolgimento del corso, né l'indennità di trasferimento in relazione all'assegnazione alla nuova sede di servizio.

Ritenendo illegittima la nota in questione e sostenendo di avere diritto ai benefici richiesti, i ricorrenti hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 28 L. 668/1986, eccesso di potere per sviamento, irrazionalità e ingiustizia manifesta, travisamento dei fatti e dei principi generali, contraddittorietà manifesta, difetto di motivazione, disparità di trattamento, violazione e falsa applicazione dell'art. 1 L. 86/01.

I Giudici del TAR del Lazio, hanno preliminarmente osservato che la questione in diritto è già stata affrontata dalla giurisprudenza, la quale ha ritenuto che il trattamento di missione presuppone lo svolgimento di attività di servizio e che tale non può essere considerata la frequenza del corso in esame, che avviene su base del tutto volontaria e comporta il collocamento in aspettativa.

Invero, precisa la Sentenza in commento, il regime di missione, previsto dalla norma invocata in ricorso (art. 28 L. 668/1996), trova applicazione esclusivamente in costanza di un servizio attivo mentre, nel caso di specie, i ricorrenti sono stati collocati in aspettativa allo scopo di frequentare il corso previsto per i vincitori del concorso pubblico, al quale hanno volontariamente partecipato, conseguendo, al termine, la prima assegnazione nella nuova qualifica, con novazione del rapporto, essendo già dipendenti della Polizia di Stato (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 30 settembre 2010, n. 7236).

Ne consegue, ad avviso del Tribunale Amministrativo del Lazio, l'inapplicabilità della disposizione citata, che, nel riferirsi al personale impegnato nella frequenza di corsi formativi e addestrativi, rende palese come la costanza del rapporto di servizio sia condizione imprescindibile per la corresponsione del trattamento di missione (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I Quater, 5 gennaio 2018, n. 76). Ne deriva conseguentemente il rigetto del ricorso.

10° Corso di formazione per Allievi Vice Ispettori della Polizia di Stato. Avvio del corso.

La Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione ha comunicato che il 13 giugno p. v. sarà avviato il corso di cui all'oggetto, con la partecipazione, al momento, di nr. 691 frequentatori ai quali potrebbero aggiungersi nr. 2 unità per le quali le prove orali sono fissate il prossimo 6 giugno.

Il corso si svolgerà presso le sottoindicate strutture, con la ripartizione a fianco a ciascuna indicata:

- Istituto per Ispettori Nettuno 500
- Scuola Allievi Agenti Campobasso 191

Allievi Agenti: avvio 202° corso di formazione

La Direzione Centrale per gli Istituti di Istruzione ha comunicato che il 13 giugno p.v. sarà avviato il corso di cui all'oggetto, con la partecipazione di 1183 allievi agenti, presso le sottoindicate strutture formative:

- Istituto per Sovrintendenti Spoleto 360 allievi;
- Scuola Allievi Agenti Alessandria 200 allievi;
- Scuola Allievi Agenti Vibo Valentia 213 allievi;
- Scuola Allievi Agenti Peschiera del Garda 120 allievi;
- Scuola Allievi Agenti Trieste 290 allievi.

Nuovo servizio di assistenza per la presentazione telematica della domanda di pensione

A fronte della presentazione telematica della domanda di pensione resa obbligatoria dalla fusione dell'Inpdap nell'Inps, il Siulp ha predisposto un servizio che permette a tutti gli iscritti, come già avviene per le dichiarazioni dei redditi, di avvalersi dei servizi gratuiti di assistenza fiscale OKCAF. La domanda di pensione, invero, non può essere più presentata attraverso gli uffici della Polizia di Stato, ma deve essere inviata Online attraverso un patronato/café; ovvero direttamente dall'interessato sul sito dell'INPS. In quest'ultimo caso ci si deve munire, di un particolare Pin, cosiddetto dispositivo, e si deve avere particolare dimestichezza con le procedure informatiche. Nella circostanza potrebbe essere necessario richiedere

anche altri servizi (esempio Assegni per il nucleo familiare; Detrazioni per familiari a carico; Adesione al Fondo credito; Modalità di riscossione della pensione; Trattenuta sindacale; Situazione debitoria etc.). Inutile sottolineare il fatto che in quest'ultimo caso è vivamente consigliabile rivolgersi a chi svolge queste attività quotidianamente.

Il Siulp OK CAF, che si ricorda viene curato da colleghi esperti nel settore fiscale e previdenziale, dispone degli strumenti che consentono di assistere nella presentazione della domanda di pensione e di compilare tutte quelle richieste, all'Inps, che si riferiscono al transito dalla vita lavorativa alla quiescenza. Questo significa che gli iscritti Siulp, non saranno costretti a rivolgersi ad altri enti, potendo gratuitamente accedere alla presentazione telematica della pratica di pensione contattando i colleghi che curano il servizio all'indirizzo di posta: assistenzafiscale@siulp.it N.B. Questo servizio provvede alla presentazione della domanda di pensione.

Per tutte le informazioni di carattere previdenziale, continua a rimanere attivo lo "Sportello Pensioni" che trovate sul sito www.siulp.it

Il diritto al risarcimento per il lavoratore in caso di straining

Oltre alla fattispecie del mobbing, la giurisprudenza ha affermato il diritto al risarcimento in favore del lavoratore anche la singola condotta dannosa per lo stesso, legittimando di fatto la fattispecie minore dello straining.

Per integrare il mobbing sul luogo di lavoro, l'azione molesta deve essere caratterizzata da molteplici condotte persecutorie, ripetute nel tempo, e tali da provocare un notevole danno alla salute del lavoratore.

Dal punto di vista probatorio, ai fini della configurabilità della condotta mobbizzante del datore di lavoro, è necessario provare la serie di comportamenti di carattere persecutorio, l'evento lesivo, il nesso eziologico e l'elemento soggettivo, cioè l'intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi, in quanto la condotta non è configurabile per mera colpa.

La condotta mobbizzante può, altresì, essere messa in atto dai colleghi del lavoratore. In tal caso il risarcimento del danno è a carico del datore di lavoro quando questo sia rimasto colpevolmente inerte nella rimozione del fatto lesivo o delle condizioni ambientali che rendono possibile, o le abbia addirittura determinate. Potrà essere chiamato a rispondere civilmente anche l'autore materiale delle condotte secondo le classiche regole civilistiche.

Quando il comportamento mobbizzante non ha il carattere della ripetitività della condotta, il lavoratore ha comunque diritto a vedersi risarcito il danno patito in conseguenza della condotta lesiva e persecutoria, anche qualora non derivi da molteplici comportamenti.

La fattispecie dello straining è stata recentemente legittimata dalla Corte di Cassazione, la quale ha avuto modo di confermare il risarcimento in favore del lavoratore danneggiato da attività di straining, che altro non è se non "una forma attenuata di mobbing, nella quale non si riscontra il carattere della continuità delle azioni vessatorie". Sostanzialmente, mentre nel mobbing ci sono una serie di azioni ostili, ripetute nel tempo, nello straining è sufficiente anche soltanto un'unica azione, basta che gli effetti siano continui nel tempo.

In questo caso, dunque, il lavoratore vive sul luogo di lavoro una situazione stressante legata ad un'azione ingiusta.

Si può configurare lo straining con la privazione immotivata degli strumenti di lavoro, con l'assegnazione di mansioni incompatibili con la situazione personale del lavoratore, con il trasferimento ingiustificato in una sede disagiata, e con la svalutazione dell'operato del lavoratore.

Per concludere, non è importante la qualificazione dell'azione intentata dal lavoratore ai fini del risarcimento, in quanto il Giudice non sbaglia se qualifica la fattispecie come straining e non come mobbing. Ciò che conta è che sia accertato il compimento di una condotta contraria alla buona fede, senza che rilevi la iniziale domanda giudiziale per l'accertamento ed il risarcimento da mobbing.

La normativa di riferimento è l'art. 2087 c.c. e il Decreto Legislativo n. 81/2008: Per la Giurisprudenza si può far riferimento alle seguenti pronunce:

Corte di Cassazione, Sezione Civile, Ordinanza, 13 settembre 2017, n. 21262

Corte di Cassazione, Sezione Civile, Sentenza, 15 maggio 2015, n. 10037

Corte di Cassazione, n. 3977/2018

Corte di Cassazione n. 3291/2016

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 22/2018 del 26 Maggio 2018

Via Vicenza, 26 - 00185 Roma - tel.: 06 4455213 r.a. - fax: 06 4469841

© 2007 Segreteria nazionale Siulp - Tutti i diritti riservati